



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 31/01/2020 N. 6

Oggetto: **TRANSAZIONE MATTERA C/COMUNE DI ISCHIA. APPROVAZIONE SCHEMA.**

L'anno **duemilaventi**, addì **trentuno**, del mese di **gennaio**, alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LUIGI DI VAIA	VICESINDACO	NO
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
FERRANDINO CIRO	ASSESSORE	SI
BUONO LIVIANA NICOLETTA	ASSESSORE	SI

Assiste il V. SEGRETARIO GENERALE **MONTUORI RAFFAELE**

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso:

- a) che, con D.I.A del 7.9.2007 prot. 22389, i sigg.ri Antonio e Nicola Mattera "denunciavano" (D.I.A.) al Comune di Ischia alcuni lavori di manutenzione che avrebbero dovuto eseguire alla rampa di accesso al Castello Aragonese, ovvero al tratto in salita della strada condominiale che conduceva fino al Maschio, producendo grafici, relazione tecnica e foto dello stato dei luoghi da cui emergeva la necessità di un tale intervento a seguito dell'azione erosiva prodotta dal mare ai danni della stessa;
- b) che il Comune di Ischia inibiva tale D.I.A, richiedendo documentazione integrativa, che, benché fornita, non veniva ritenuta sufficiente, specie in ordine alla prova della titolarità di tale tratto di strada condominiale;
- c) che, con atto notificato il 12 ottobre 2009, Mattera Antonio - avendo necessità di porre in essere l'intervento di manutenzione ai fini di evitare danni ulteriori alla proprietà ed alla visita del Castello - citava innanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, il Comune di Ischia al fine di sentir emettere i seguenti provvedimenti: " 1. Dichiarare che la rampa di accesso al Castello che principia con il tratto in salita posto in prolungamento del Ponte aragonese e di cui alla D.I.A del 07.09.07 prot. 22389 è di proprietà degli aventi causa dell'avv. Nicola Mattera e quindi si

appartiene in comunione anche all'esponente, come da titoli richiamati nella narrativa che precede;

2. Dichiarare, in ogni caso, acquistato a titolo originario il diritto di proprietà stesso in virtù di possesso ultraventennale pacifico, continuo ed esclusivo da parte prima del dante causa dell'esponente e poi dei suoi aventi causa;

3. Dichiarare eventualmente il Comune responsabile di molestia ai danni dei legittimi proprietari del tratto di strada de quo, con relativa condanna, per avergli impedito l'esercizio della manutenzione indicata nella denuncia di inizio attività, ordinandogli per il futuro dal desistere da analoghe molestie – Con vittoria di spese e compensi". Il tutto sulla premessa che: *l'esponente è proprietario di una porzione dell'isolotto fortificato sito in Ischia Ponte, denominato Castello d'Ischia o Castello Aragonese, composta di fondi ed immobili pervenutigli, in parte, dal padre e dante causa, avv. Nicola Mattera, con atto di donazione per Notar Rotondano del 28.09.1963 rep. 54633 ed in parte dal fratello Giovan Giuseppe con atto di divisione ereditaria per Notar Biondi del 22.11.1968; * a tali cespiti si accede a mezzo di una strada privata che, come risulta dai titoli, si diparte "dal Ponte Aragonese (di cui per un tratto, quello terminale ed in salita, ne costituisce il prolungamento) " e " conduce, dopo essersi sviluppata attraverso un tunnel, fino al Maschio" cioè alla parte più alta del Castello; * tale strada condominiale, per l'intero percorso descritto nei titoli, è sempre stata mantenuta e curata dall'esponente e dagli altri suoi comproprietari, rappresentando oltretutto l'unica via di accesso al Castello anche per i numerosi turisti che frequentano giornalmente questo rinomato sito di visita; * il primo tratto di tale strada privata condominiale e precisamente quello che si sviluppa con una rampa in salita posta proprio in prolungamento del "Ponte Aragonese" - delimitato fino alla metà del '900 da due colonne in pietra poste all'inizio di tale tratto e poi crollate – è quello maggiormente soggetto all'azione del vento e dei marosi in quanto direttamente colpito dalle onde; * tale parte della strada condominiale è infatti sorretta solo da una muratura con paramento in pietra trachitica senza alcuna protezione rispetto all'azione del mare per cui i flutti marini, colpendola direttamente, ne hanno recentemente prodotto il danneggiamento nonché l'indebolimento con distacco del paramento in pietra ed erosione della base, per cui si erano resi necessari interventi volti alla sua messa in sicurezza (cfr. Dia del 7 settembre 2007, prot. 22389, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del varco di ingresso del Castello Aragonese d'Ischia e sull'intero muro a mare del tratto di strada in salita; * al fine di superare l'inibitoria a tale Dia da parte del Comune, per non aver ben chiaro il contenuto dei titoli di proprietà, l'esponente ha chiesto al Tribunale l'accertamento della natura privata condominiale di tale tratto di strada adducendo a sostegno tra l'altro LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ATTO DI DONAZIONE DEL 28.09.1963 Rep. n. 54633 – Racc. n. 3515II) I TITOLI DI PROVENIENZA: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 1912, ATTO DI ACQUISTO DEL 1913 E ALLEGATA RELAZIONE DI PERIZIA DELL'ING. LICENZIATI

d) che il Comune di Ischia, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alle richieste attoree chiedendone il rigetto;

e) che tale giudizio, iscritto al Ruolo degli affari civili con il n. 565/09, veniva assegnato al Giudice, dott. Carlo Bardari, il quale, con ordinanza dell' 11 marzo 2011, ordinava ad Antonio Mattera, dante causa del qui costituito Giovanni Mattera, di integrare il contraddittorio nei confronti dei tutti i condomini della strada privata che dal Ponte Aragonese, attraverso tale primo tratto in salita, conduce fino al Maschio ovvero titolari di diritti reali sul cespite indicato nell'atto di citazione;

f) che si costituivano i sigg.ri Mattera Nicola, Mattera Anna e Becker Karin, aderendo in pieno alle domande del condomino Antonio Mattera, chiedevano anch'essi il medesimo accertamento di contitolarità, oltre al risarcimento dei danni per lo stato in cui, per effetto dell'inibitoria del

Comune di Ischia alle opere di manutenzione oggetto della Dia suindicata, versava tale tratto di strada condominiale;

g) che, a sostegno della natura privata di tale tratto di strada Antonio Mattera, dante causa di Giovanni Mattera, nonché gli altri condomini fornivano antichi titoli di proprietà nonché foto da cui emergevano due colonnine a delimitazione del Ponte Aragonese e quindi segnanti l'inizio della strada condominiale del Castello. Rilevavano, anche a mezzo perizia giurata, come tale tratto fosse escluso da via Ponte Aragonese, come riportata sulla stradario comunale, prendendo questa inizio dal civico 1 e terminando ai margini del tratto in contestazione;

h) che veniva esperita C.T.U. nel cui corso veniva rilevata tra l'altro la presenza al di sotto dell'ultimo tratto di rampa di accesso al castello per cui è causa, la presenza di un locale con accesso dalla proprietà del Castello aragonese ;

i) che, nelle more del giudizio, lo stato dei luoghi è gravemente peggiorato, avendo il mare ulteriormente danneggiato tale tratto di rampa per l'accesso al Castello di talché è diventato urgentissimo intervenire con una opera di recupero di tale tratto di strada;

l) che il Comune di Ischia è peraltro esposto al rischio di danno dal prosieguo della causa, considerato che in caso di esito favorevole del giudizio – allo stato non preventivabile con ragionevole prognosi - sarebbe costretto comunque a sottoporsi ad un oneroso intervento di messa in sicurezza e ripristino di tale tratto di accesso, mentre in caso di soccombenza, si vedrebbe costretto a risarcire i condomini dei danni patiti a causa della disposta inibitoria delle opere oggetto di Dia;

m) che i condomini della strada del Castello, vista la improrogabile necessità di intervenire su tale tratto in salita, hanno proposto di transigere la lite a garanzia anche della pubblica e privata incolumità, rinunciando anche ai danni subiti nel corso di tanti anni; danni rivendicati per avere l'Ente inibito i lavori di cui alla Dia o, comunque, per non aver quest'ultimo effettuato gli interventi di manutenzione necessari a garantire l'unico accesso al Castello;

n) che il Comune di Ischia, a fronte di tale rinuncia e dell'impegno assunto dai sigg.ri Mattera di ripristinare la piena percorribilità e le condizioni di sicurezza del tratto di rampa di accesso al castello per cui è causa, così da favorire la fruizione di un bene di rilevante interesse turistico divenuto simbolo di Ischia, si è dichiarato disponibile a transigere la lite;

CONSIDERATO che corrisponde all'interesse pubblico la definizione in via transattiva della controversia tenuto conto delle duplice circostanza dell'alea del giudizio, della controversa titolarità del diritto di proprietà sul tratto di rampa di accesso al castello per cui è causa, attesa la sua ubicazione sul perimetro dell'isolotto denominato Castello aragonese e della improrogabile necessità di provvedere ad ingenti lavori di messa in sicurezza del tratto interessato da gravi danneggiamenti causati dalle mareggiate che negli ultimi anni e comunque fin dal 2007 hanno interessato la zona per la quale è causa.

Visto il parere prot. 0039994/2019 acquisito al protocollo dell'ente il 19.12.2019 da parte del Legale incaricato della difesa dell'ente il quale in relazione alla ipotesi transattiva ha rappresentato che la stessa <<è da ritenersi vantaggiosa per l'ente, considerata l'alea sempre presente nel giudizio in corso e considerati anche i recenti crolli della parte del Ponte Aragonese in discussione, la urgenza di un intervento ad evitare l'aggravarsi della situazione di pericolo (...)>>

Visti i pareri ex art.49 del d.lgs 267/00

Visto il D.lgs 267/00

DELIBERA

- Approvare la definizione in via transattiva della controversia tenuto conto delle duplice circostanza dell'alea del giudizio, della controversa titolarità del diritto di proprietà sul tratto di rampa di accesso al Castello per cui è causa, attesa la sua ubicazione sul perimetro dell'isolotto denominato Castello Aragonese e della improrogabile necessità di provvedere ad ingenti lavori di messa in sicurezza del tratto interessato da gravi danneggiamenti causati dalle mareggiate che negli ultimi anni e comunque fin dal 2007 hanno interessato la zona per la quale è causa, minacciando la sicurezza dell'accesso anche a seguito delle ultime violente mareggiate del novembre 2019.
- approvare l'allegato schema di transazione incaricandone della sottoscrizione il Responsabile del Patrimonio.


Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente

Dott. Vincenzo Ferrandino



Il Vice Segretario comunale

Dott. Raffaele Montuori



ATTO DI TRANSAZIONE

Tra i sigg.ri:

1. - Giovanni Mattera, nato a xxxx il xxxxxx e res.te in xxxxx alla via xxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di erede unico di Antonio Mattera, rappr.to e difeso dall'avv. Maria Arturo;

2. - Karin Becker, nata a xxxxxxx (xxxxxxx) il xxxxxxx e res.te in xxxxxx al xxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. - Nicola Mattera, nato ad Ischia il xxxxxxx ed ivi res.te al xxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. - Anna Mattera, nata ad Ischia l'xxxxxxx ed ivi res.te al xxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
tutti rappr.ti e difesi dall'avv. Gianpaolo Buono;

- da una parte -

- Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t, presso la sede, rappr.to e difeso dall'avv. Ugo Nonno

- dall'altra -

PREMESSO

a) che, con D.I.A del 7.9.2007 prot. 22389, i sigg.ri Antonio e Nicola Mattera "denunciavano" (D.I.A.) al Comune di Ischia alcuni lavori di manutenzione che avrebbero dovuto eseguire alla rampa di accesso al Castello Aragonese, ovvero al tratto in salita della strada condominiale che conduceva fino al Maschio, producendo grafici, relazione tecnica e foto dello stato dei luoghi da cui emergeva la necessità di un tale intervento a seguito dell'azione erosiva prodotta dal mare ai danni della stessa;

b) che il Comune di Ischia inibiva tale D.I.A, richiedendo documentazione integrativa, che, benchè fornita, non veniva ritenuta sufficiente, specie in ordine alla prova della titolarità di tale tratto di strada condominiale;

c) che, con atto notificato il 12 ottobre 2009, Mattera Antonio - avendo necessità di porre in essere l'intervento di manutenzione ai fini di evitare danni ulteriori alla proprietà ed alla visita del Castello - citava innanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, il Comune di Ischia al fine di sentir emettere i seguenti provvedimenti: " 1. Dichiarare che la rampa di accesso al Castello che principia con il tratto in salita posto in prolungamento del Ponte aragonese e di cui alla D.I.A del 07.09.07 prot. 22389 è di proprietà degli aventi causa dell'avv. Nicola Mattera e quindi si appartiene in comunione anche all'esponente, come da titoli richiamati nella narrativa che precede; 2. Dichiarare, in ogni caso, acquistato a titolo originario il diritto di proprietà stesso in virtù di possesso ultraventennale pacifico, continuo ed esclusivo da parte prima del dante causa dell'esponente e poi dei suoi aventi causa; 3. Dichiarare eventualmente il Comune responsabile di molestia ai danni dei legittimi proprietari del tratto di strada de quo, con relativa condanna, per avergli impedito l'esercizio della manutenzione indicata nella denuncia di inizio attività, ordinandogli per il futuro dal desistere da analoghe molestie - Con vittoria di spese e compensi". Il tutto sulla premessa che: *l'esponente è proprietario di una porzione dell'isolotto fortificato sito in Ischia Ponte, denominato Castello d'Ischia o Castello Aragonese, composta di fondi ed immobili pervenutigli, in parte, dal padre e dante causa, avv. Nicola Mattera, con atto di donazione per Notar

Rotondano del 28.09.1963 rep. 54633 ed in parte dal fratello Giovan Giuseppe con atto di divisione ereditaria per Notar Biondi del 22.11.1968; * a tali cespiti si accede a mezzo di una strada privata che, come risulta dai titoli, si diparte “dal Ponte Aragonese (di cui per un tratto, quello terminale ed in salita, ne costituisce il prolungamento) ” e “ conduce, dopo essersi sviluppata attraverso un tunnel, fino al Maschio” cioè alla parte più alta del Castello; * tale strada condominiale, per l'intero percorso descritto nei titoli, è sempre stata mantenuta e curata dall'esponente e dagli altri suoi comproprietari, rappresentando oltretutto l'unica via di accesso al Castello anche per i numerosi turisti che frequentano giornalmente questo rinomato sito di visita;*il primo tratto di tale strada privata condominiale e precisamente quello che si sviluppa con una rampa in salita posta proprio in prolungamento del “Ponte Aragonese” - delimitato fino alla metà del '900 da due colonne in pietra poste all'inizio di tale tratto e poi crollate – è quello maggiormente soggetto all'azione del vento e dei marosi in quanto direttamente colpito dalle onde; * tale parte della strada condominiale è infatti sorretta solo da una muratura con paramento in pietra trachitica senza alcuna protezione rispetto all'azione del mare per cui i flutti marini, colpendola direttamente, ne hanno recentemente prodotto il danneggiamento nonché l'indebolimento con distacco del paramento in pietra ed erosione della base, per cui si erano resi necessari interventi volti alla sua messa in sicurezza (cfr. Dia del 7 settembre 2007, prot. 22389, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del varco di ingresso del Castello Aragonese d'Ischia e sull'intero muro a mare del tratto di strada in salita; * al fine di superare l'inibitoria a tale Dia da parte del Comune, per non aver ben chiaro il contenuto dei titoli di proprietà, l'esponente ha chiesto al Tribunale l'accertamento della natura privata condominiale di tale tratto di strada adducendo a sostegno: I) LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ATTO DI DONAZIONE DEL 28.09.1963 Rep. n. 54633 – Racc. n. 3515II) I TITOLI DI PROVENIENZA: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 1912, ATTO DI ACQUISTO DEL 1913 E ALLEGATA RELAZIONE DI PERIZIA DELL'ING. LICENZIATI

d) – che il Comune di Ischia, nel costituirsi in giudizio, si opponeva alle richieste attoree chiedendone il rigetto;

e) - che tale giudizio, iscritto al Ruolo degli affari civili con il n. 565/09, veniva assegnato al Giudice, dott. Carlo Bardari, il quale, con ordinanza dell' 11 marzo 2011, ordinava ad Antonio Mattera, dante causa del qui costituito Giovanni Mattera, di integrare il contraddittorio nei confronti dei tutti i condomini della strada privata che dal Ponte Aragonese, attraverso tale primo tratto in salita, conduce fino al Maschio ovvero titolari di diritti reali sul cespite indicato nell'atto di citazione;

f) - che si costituivano i sigg.ri Mattera Nicola, Mattera Anna e Becker Karin, aderendo in pieno alle domande del condominio Antonio Mattera, chiedevano anch'essi il medesimo accertamento di contitolarità, oltre al risarcimento dei danni per lo stato in cui, per effetto dell'inibitoria del Comune di Ischia alle opere di manutenzione oggetto della Dia suindicata, versava tale tratto di strada condominiale;

g) - che, a sostegno della natura privata di tale tratto di strada Antonio Mattera, dante causa di Giovanni Mattera, nonché gli altri condomini fornivano antichi titoli di proprietà nonché foto da cui emergeva la preesistenza di due colonnine a delimitazione del Ponte Aragonese e quindi segnanti l'inizio della strada condominiale del Castello. Rilevavano, anche a mezzo perizia giurata, come tale tratto fosse escluso da via Ponte Aragonese, come riportata sulla stradario comunale, prendendo questa inizio questa dal civico 1 e terminando ai margine del tratto in contestazione;

h) - – che veniva esperita C.T.U. nel cui corso emergeva tra l'altro la presenza al di sotto del tratto di rampa di accesso al castello per cui è causa, la presenza di un locale con antico accesso dalla proprietà del Castello aragonese.

i) che, nelle more del giudizio, lo stato dei luoghi è gravemente peggiorato, avendo il mare danneggiato tale tratto di strada per cui è diventato urgentissimo intervenire con una significativa opera di recupero di tale tratto della rampa di accesso;

l) che il Comune di Ischia è esposto al rischio di danno economico dal prosieguo della causa, anche in considerazione della circostanza che sarebbe nelle more, costretto a sottoporsi ad un oneroso intervento di messa in sicurezza e ripristino di tale tratto di strada e, in caso di soccombenza, si vedrebbe costretto a risarcire i condomini dei danni patiti a causa della disposta inibitoria delle opere oggetto di Dia;

m) che i condomini della strada del Castello, vista la improrogabile necessità di intervenire su tale tratto in salita, hanno proposto di transigere la lite a garanzia anche della pubblica e privata incolumità e del loro accesso in sicurezza al bene storico, rinunciando anche ai danni che presumono subiti nel corso di tanti anni; danni che sarebbero dovuti all'esito del giudizio- per il caso di soccombenza dell'ente- per avere lo stesso l'Ente inibito i lavori di cui alla Dia o, comunque, per non aver quest'ultimo effettuato gli interventi di manutenzione necessari a garantire l'unico accesso al Castello, rendendolo estremamente difficoltoso e, comunque, rischioso;

n) che il Comune di Ischia, a fronte di tale rinuncia e dell'impegno assunto dai sigg.ri Mattera di ripristinare il tratto di strada per cui è causa così da favorire la fruizione di un bene storico, ancorchè privato, di grande interesse culturale, che qualifica l'offerta turistica dell'intera isola per essere visitato, ogni anno, da migliaia di ospiti italiani ed internazionali, si è dichiarato disponibile a transigere la lite;

Tanto premesso le parti

CONVENGONO

Quanto segue:

1 – La premessa è parte integrante del presente atto sia in senso formale che sostanziale.

2 – Il Comune di Ischia riconosce, alla luce anche dei titoli prodotti in giudizio, che il tratto di strada in salita rampa di accesso come descritto e rappresentato nella D.I.A del 7.9.2007 prot. 22389 e comunque nel grafico che si allega alla presente scrittura, costituisce parte integrante della strada condominiale del Castello Aragonese.

3 – I costituiti Giovanni Mattera, Nicola Mattera, Anna Mattera e Karin Becker, quali condomini della detta strada, si impegnano, previo conseguimento dei titoli, ad eseguire i lavori di rimessa in pristino e consolidamento di tale tratto di strada così da favorire anche l'interesse pubblico alla fruizione di un bene, il Castello Aragonese, che attribuisce pregio al Comune intero. Si impegnano altresì a non creare nessuna ulteriore delimitazione fra il Pontile Aragonese di proprietà pubblica e la porzione di strada oggetto della presente transazione così da lasciarne immutata la continuità e la libera percorribilità da parte di turisti e residenti.

4 – A fronte di tale transazione, i costituiti Mattera/Becker rinunciano, come in effetti rinunciano, a qualunque pretesa per i danni che il ritardo nella esecuzione dei lavori di rimessa in pristino di tale tratto di strada ha prodotto.

5 – La causa in corso, per effetto del presente accordo, viene transatta ed il relativo giudizio abbandonato con compensazione delle spese

Vedi istruttoria

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Li, _____

Il Funzionario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li, _____

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Li, _____

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare €. _____ Cap. _____ Missione _____
Somma stanziata in bilancio €. _____
Somme già impegnate €. _____
Somma disponibile €. _____
Impegno n. _____

Li, _____

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile



CITTA' DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Via Iasolino, 1 - Tel. 081/333111
protocollo@pec.comuneischia.it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ART. 49, comma 1 D.lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Antonio Bernasconi, responsabile del servizio 11 Economico Finanziario del Comune di Ischia, sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto:

TRANSAZIONE MATTERA C/COMUNE DI ISCHIA. APPROVAZIONE SCHEMA.

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile

Ischia, 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dot. Antonio Bernasconi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Messo Comunale


**VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 11524 del 30 MAR. 2020

**VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**VICE SEGRETARIO GENERALE
MONTUORI RAFFAELE**

